



## CONVENZIONE QUADRO

tra

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale**

e

**il Consiglio Regionale della Toscana**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, P.I. 80022410486, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Dirigente dott.re Claudio Bacaloni;

e

Il Consiglio Regionale della Toscana, P.I. 01386030488, con sede legale in Firenze, Via Cavour n. 2, rappresentato dalla Dirigente del Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al parlamento degli studenti. Formazione del personale. Dottoressa Cinzia Dolci;

### PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):

- consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze certificate, rilasciate dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa; - è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono

instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

#### **VISTI**

- il D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Decreto 3 novembre 2017, n. 195, Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

#### **CONVENGONO E SI STIPULANO**

##### **Art. 1 - Finalità**

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture del Consiglio regionale, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici, e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

##### **Art. 2 - Durata dei percorsi**

I percorsi formativi saranno realizzati negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

##### **Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le terze, le quarte e le quinte.

##### **Art. 4 - Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni**

1. Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con il Consiglio regionale i progetti per i quali attivare percorsi, stabilendo

contestualmente il calendario delle presenze presso il Consiglio regionale, gli istituti scelti e il numero di allievi da inserire nei percorsi.

2. Tali scelte saranno effettuate dal Gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo.

#### **Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"**

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. Il Consiglio regionale della Toscana e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due Enti, con funzione di:

a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;

b. individuare il numero degli studenti da inserire nei percorsi;

c. comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta e definire le relative fasi e tempi di attuazione;

g. predisporre attività informative/formative sul ruolo e sulle iniziative del Consiglio Regionale;

h. monitorare e valutare le esperienze, anche attraverso l'organizzazione di incontri con la presenza dei dirigenti, dei tutor e degli studenti.

2. Le riunioni del Gruppo di coordinamento si svolgeranno al Consiglio regionale presso il Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale, e saranno presiedute dal dirigente del medesimo Settore che le convoca sulla base del calendario concordato dal Gruppo di lavoro e qualora se ne presenti l'effettiva necessità.

3. Le comunicazioni e i rapporti con le scuole impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e i tutor scolastici saranno curati, in ordine agli adempimenti previsti nella presente convenzione, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

4. Le comunicazioni e i rapporti con le strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi di alternanza scuola-lavoro e i tutor aziendali sono curati, in ordine agli adempimenti previsti nella presente convenzione, dal Gruppo di coordinamento.

#### **Art. 6 - Progettazione e attivazione**

1. I progetti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere redatti secondo uno schema-tipo, elaborato dal Gruppo di coordinamento, nel quale siano definiti per ciascun allievo gli obiettivi, le competenze attese, le modalità e i tempi di attuazione e i soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza e di professionalità, che dovranno svolgere il ruolo di tutor aziendale e tutor scolastico.

2. I tutor aziendali sono nominati dai dirigenti delle strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi, e quelli scolastici dai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti.

3. Il tutor aziendale dovrà informare l'allievo nel merito delle norme vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sulla tutela del trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE 679/2016), la protezione e la salute nei luoghi di lavoro, accogliere

e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso e verificarne la presenza attraverso opportuni strumenti.

4. Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor aziendale e l'allievo nelle attività indicate al punto precedente.

5. Il tutor scolastico, coadiuvato dal tutor aziendale, dovrà compilare per ciascun allievo, di comune intesa, una scheda di valutazione, elaborata dal Gruppo di coordinamento, secondo specifici parametri, dell'attività svolta nell'ambito del percorso e le competenze che si ritiene abbia acquisito l'allievo.

6. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi dal curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

#### **Art. 7 - Quadro orario**

Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgeranno secondo il quadro orario previsto dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative del Consiglio regionale.

#### **Art. 8 - Tutela e assicurazione**

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo dopo la stipula della Convenzione tra istituto scolastico e il Dirigente del settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale del Consiglio Regionale e la firma del Patto formativo da parte degli studenti, del tutor aziendale, del tutor scolastico e dei genitori dell'alunno (in caso di studente minorenni). L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.

2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

#### **Art. 9 - Obblighi degli allievi**

Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute del Consiglio regionale, di tutela del trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE 679/2016), di assicurare il buon esito dei percorsi di alternanza e la presenza presso il Consiglio regionale secondo quanto stabilito nel Patto Formativo.

#### **Art. 10 – Monitoraggio e Valutazione**

1. Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.

2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, coadiuvato dal tutor aziendale, che ha gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento.

3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.

4. I tutor aziendale e scolastico dovranno utilizzare il modello di valutazione predisposto dal Gruppo di coordinamento e compilarlo in base a specifici parametri concordati, dell'attività svolta e delle competenze acquisite da ciascun allievo.

#### **Art. 11 – Pubblicizzazione**

1. Il Consiglio regionale e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.

2. Le istituzioni scolastiche organizzeranno, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di "Restituzione delle esperienze" aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto.

#### **Art. 12- Oneri finanziari**

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.

#### **Art. 15 – Scadenza e recesso**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firenze, 11 Dicembre 2018

#### **Letto e approvato:**

Per il Consiglio regionale della Toscana

Il Dirigente del Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al parlamento degli studenti. Formazione del personale. **Dott.ssa Cinzia Dolci**

---

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Direzione generale  
Il Dirigente **dott. Claudio Bacaloni**

---